
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Tavola sinottica per l'apertura della procedura di consultazione

Confronto fra le modifiche previste e le disposizioni vigenti delle seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST, RS 784.101.1)
2. Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2)
3. Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT, RS 784.104)

1. Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST, RS 784.101.1)

Diritto vigente	Modifica prevista
	<i>Titolo prima dell'art. 26a</i> Sezione 1: Indicazione del numero chiamante <i>Art. 26a Rubrica</i> <i>Abrogata</i>
Art. 27¹ Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza ¹ L'accesso ai servizi di chiamata d'emergenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 ² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) va garantito gratuitamente da ogni collegamento telefonico. Soltanto per l'assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi per chiamata. ² I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono unicamente garantire l'accesso gratuito al numero d'emergenza europeo.	<i>Titolo prima dell'art. 27</i> Sezione 2: Servizi d'emergenza, di assistenza e consulenza Art. 27³ Accesso ¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire da ogni collegamento telefonico l'accesso diretto: <ol style="list-style-type: none">a. ai servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);b. ai servizi di assistenza e consulenza di cui all'articolo 28a ORAT;c. ai servizi di soccorso aereo di cui all'articolo 29 ORAT; ed. ai servizi armonizzati a livello europeo di cui all'articolo 31b ORAT. ² L'accesso dev'essere gratuito.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183)

² RS 784.104

³ Nuovo testo giusta ...

⁴ RS 784.104

	<p>³ I fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono unicamente garantire l'accesso gratuito al numero d'emergenza europeo (art. 28 cpv. 1 lett. a ORAT).</p>
<p>Art. 28⁵ Istradamento</p> <p>I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istradamento delle chiamate d'emergenza ai servizi di chiamata d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT⁶.</p>	<p>Art. 28⁷ Istradamento</p> <p>I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istradamento delle chiamate ai servizi di cui agli articoli 28–29 e 31b ORAT⁸.</p>
	<p>Art. 28a⁹ Obblighi dei fornitori concernenti i servizi d'emergenza</p> <p>¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all'accesso ai servizi d'emergenza rispetto ad altre chiamate.</p> <p>² L'accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell'ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).</p> <p>³ I fornitori adottano, mediante mezzi tecnici adeguati e misure coordinate fra loro, provvedimenti finalizzati a contrastare gli ostacoli all'accesso regolare ai servizi d'emergenza come ad esempio i falsi allarmi.</p> <p>⁴ In caso di necessità, nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 3 e allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d'emergenza, possono escludere temporaneamente i propri clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediatamente dell'esclusione dalla rete i clienti colpiti.</p> <p>⁵ I concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l'accesso ai servizi d'emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT).</p>
<p>Art. 29¹⁰ Localizzazione delle chiamate d'emergenza: in generale</p> <p>¹ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT¹¹. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici.</p> <p>² In caso di una chiamata d'emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l'esplicito consenso dei clienti. Purché la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiamata d'emergenza.</p> <p>³ Su richiesta, l'UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d'emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 29</i></p> <p>Sezione 3: Localizzazione</p> <p>Art. 29¹² Principi</p> <p>¹ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita la possibilità di localizzare in tempo reale le chiamate ai servizi d'emergenza.</p> <p>² In caso di chiamata a un servizio d'emergenza, le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l'esplicito consenso dei clienti.</p> <p>³ Su richiesta, l'UFCOM può dichiarare applicabili anche i capoversi 1 e 2:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. per chiamate ai servizi di assistenza e consulenza o ai servizi di soccorso aereo se questi devono essere in grado di intervenire sul posto e si è in presenza di un identificativo riconosciuto a livello internazionale.</p>

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

⁶ RS 784.104

⁷ Nuovo testo giusta ...

⁸ RS 784.104

⁹ Introdotta dal ...

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1 gen. 2021 (RU 2020 6183).

¹¹ RS 784.104

¹² Nuovo testo giusta...

<p>salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.</p>	<p>b. in caso di inoltro delle chiamate ai servizi d'emergenza a un'organizzazione riconosciuta come la polizia militare o la polizia dei trasporti.</p> <p>4 L'UFCOM pubblica la lista delle organizzazioni di cui al capoverso 3.</p>
<p>Art. 29a¹³ Localizzazione delle chiamate d'emergenza: obblighi per i concessionari di telecomunicazione mobile</p> <p>¹ Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre dal canale vocale la serie minima di dati (<i>Minimum Set of Data, MSD</i>) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.</p> <p>² In caso di chiamate d'emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizzazione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all'ubicazione (<i>Advanced Mobile Location, AML</i>), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.</p>	<p>Art. 29a¹⁴ Obblighi per i concessionari di radiocomunicazione mobile</p> <p>¹ Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112/NGeCall112), i concessionari di radiocomunicazione mobile devono estrarre la serie minima di dati (<i>Minimum Set of Data, MSD</i>) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.</p> <p>² In caso di chiamate d'emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizzazione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all'ubicazione (<i>Advanced Mobile Location, AML</i>), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.</p>
<p>Art. 29b¹⁵ Localizzazione delle chiamate d'emergenza: esercizio di un servizio di localizzazione</p> <p>¹ Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d'allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.</p> <p>² La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d'allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all'articolo 54.</p> <p>³ I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d'esercizio del servizio di localizzazione.</p> <p>⁴ I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all'ingrosso in funzione del numero di chiamate d'emergenza previste annualmente.</p> <p>⁵ Le centrali d'allarme assumono unicamente i costi per l'utilizzazione del servizio di localizzazione.</p>	<p>Art. 29b¹⁶ Esercizio di un servizio di localizzazione</p> <p>¹ Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico. Questo servizio deve essere accessibile alle centrali dei servizi d'emergenza nonché alle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3; ciò si applica anche quando una centrale di una di dette organizzazioni non è collegata alla rete del concessionario del servizio universale.</p> <p>² La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e anche l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d'allarme dei servizi d'emergenza e delle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3 si fondano sull'articolo 54.</p> <p>³ I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d'esercizio del servizio di localizzazione.</p> <p>⁴ I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all'ingrosso in funzione del numero di chiamate d'emergenza previste annualmente.</p> <p>⁵ Le centrali dei servizi d'emergenza nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3 assumono unicamente i costi per l'utilizzazione del servizio di localizzazione.</p>
<p>Art. 30¹⁷ Disposizioni particolari per le chiamate d'emergenza</p> <p>¹ Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d'emergenza</p>	<p>Art. 30¹⁸ Trasmissione vocale mediante Internet</p> <p>¹ Nella trasmissione vocale tramite Internet, i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istadamento e la localizzazione a condizione che sia tecnicamente possibile con un dispendio proporzionato.</p>

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2020 6183; 2021 724).

¹⁴ Nuovo testo giusta ...

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, fatto salvo il cpv. 4, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 6183; 2021 724).

¹⁶ Nuovo testo giusta ...

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

¹⁸ Nuovo testo giusta ...

<p>provenienti dall'ubicazione principale indicata nel contratto d'abbonamento.</p> <p>² I fornitori del servizio telefonico pubblico si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d'emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente di istradare e localizzare correttamente le chiamate.</p> <p>³ Le chiamate d'emergenza non possono essere interrotte da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell'ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).</p>	<p>² Devono informare i clienti in merito a eventuali restrizioni e ricevere espressa conferma che i clienti ne hanno preso atto.</p> <p>³ Informano i clienti che, per l'accesso ai servizi di cui agli articoli 28 –29 e 31b dovrebbero impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente un istradamento e una localizzazione corretti.</p>
<p>Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto</p> <p>¹ Agli utenti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.</p> <p>² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT¹⁹ e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32a e 54 ORAT²⁰.</p> <p>³ I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo con i numeri brevi di cui agli articoli 15a – 15f ORAT.</p> <p>^{3bis} titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.²¹</p> <p>⁴ I servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, vanno designati chiaramente ed esplicitamente come tali.</p> <p>⁵ I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente.</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 31</i></p> <p>Sezione 4: Ulteriori obblighi</p> <p>Art. 36²² Identificazione dei servizi a valore aggiunto</p> <p>¹ Agli utenti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.</p> <p>² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT²³ e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 30, 31a e 32 ORAT²⁴.</p> <p>³ I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo con i numeri brevi di cui agli articoli 15a–15f ORAT.</p> <p>^{3bis} titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli²⁵.</p> <p>⁴ I servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, vanno designati chiaramente ed esplicitamente come tali.</p> <p>⁵ I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente.</p>
<p>Art. 81 Comunicazione dei dati impiegati per l'allestimento della fattura²⁶</p> <p>¹ Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per la fatturazione. Se sono impiegati per la fatturazione, i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati senza le ultime quattro cifre.²⁷</p>	<p>Art. 81 Comunicazione dei dati impiegati per l'allestimento della fattura³⁰</p> <p>¹ Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per la fatturazione. Se sono impiegati per la fatturazione, i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati senza le ultime quattro cifre³¹.</p>

¹⁹ RS 784.104

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

²² Nuovo testo giusta ...

²³ RS 784.104

²⁴ RS 784.104

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

³⁰ Nuovo testo giusta ...

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

<p>² I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate all'assistenza telefonica per bambini e giovani ai sensi dell'articolo 28 lettera f ORAT^{28,29}</p> <p>³ Per le comunicazioni prepagate, i dati devono essere forniti, su richiesta, durante un mese dopo l'addebito del rimborso.</p> <p>⁴ Se un cliente contesta la fattura di un servizio a valore aggiunto oppure non la paga entro i termini stabiliti, il fornitore di servizi di telecomunicazione può comunicare al fornitore del servizio in questione i dati personali del cliente che ha a disposizione e che sono necessari a far valere il credito.</p>	<p>² I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate ai servizi ai sensi degli articoli 28 –29 e 31b ORAT³².</p> <p>³ Per le comunicazioni prepagate, i dati devono essere forniti, su richiesta, durante un mese dopo l'addebito del rimborso.</p> <p>⁴ Se un cliente contesta la fattura di un servizio a valore aggiunto oppure non la paga entro i termini stabiliti, il fornitore di servizi di telecomunicazione può comunicare al fornitore del servizio in questione i dati personali del cliente che ha a disposizione e che sono necessari a far valere il credito.</p>
<p>Art. 84 Indicazione del numero chiamante</p> <p>¹ Se è tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero sull'apparecchio chiamato.</p> <p>² Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.</p> <p>³ In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 5, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera e. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il numero chiamante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell'indicazione.³³</p>	<p>Art. 84³⁴ Indicazione del numero chiamante</p> <p>¹ Se tecnicamente possibile a costi proporzionati, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero chiamante sull'apparecchio chiamato.</p> <p>² Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.</p> <p>³ In ogni caso, essi devono esporre il numero chiamante per una chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai servizi d'emergenza; b. al servizio di trascrizione per audiolesi secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera e; c. ai numeri di un organo di cui all'articolo 90 capoverso 5. <p>⁴ Possono disattivare la soppressione dell'indicazione unicamente se le persone chiamanti contattano il servizio guasti del proprio fornitore.</p> <p>⁵ Le organizzazioni di cui agli articoli 28a, 29 e 31b ORAT³⁵ possono chiedere all'UFCOM che il numero della persona chiamante sia mostrato.⁶ L'UFCOM pubblica la lista dei numeri di cui al capoverso 5.</p>
<p>Art. 92 Designazione dei fornitori</p> <p>¹ In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.³⁶</p> <p>² Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare i fornitori a mettere a disposizione i servizi necessari.³⁷</p> <p>³ Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione i cui impianti o servizi sono importanti in</p>	<p>Art. 92³⁸ Designazione dei fornitori</p> <p>¹ In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC³⁹ ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.</p> <p>² Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare i fornitori a mettere a disposizione i servizi necessari.</p> <p>³ Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione i cui impianti o servizi sono importanti</p>

²⁸ RS 784.104

²⁹ Testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

³² RS 784.104

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen 2021 (RU 2020 6183).

³⁴ Nuovo testo giusta...

³⁵ RS 784.104

³⁶ Testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1 gen. 2021 (RU 2020 6183).

³⁷ Testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

³⁸ Nuovo testo giusta...

³⁹ RS 784.10

<p>situazioni straordinarie ad organizzarsi in previsione di simili situazioni.</p>	<p>in situazioni straordinarie ad organizzarsi in previsione di simili situazioni.</p>
	<p>III</p> <p>La presente ordinanza, fatti salvi i capoversi 2-4, entra in vigore il 2026.</p> <p>² L'articolo 27 capoverso 2, l'articolo 28, l'articolo 28a capoversi 1, 2 e 4, l'articolo 29 capoversi 3 e 4, l'articolo 29a capoverso 2 nonché l'articolo 81 capoverso 2 entrano in vigore il ... [+12 mesi].</p> <p>³ L'articolo 28a capoverso 5 e l'articolo 7 capoverso 2^{ter} dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁴⁰ sugli impianti di telecomunicazione (all. n. 1) entrano in vigore ... [+24 mesi].</p> <p>⁴ L'articolo 29a capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2027.</p>

2. Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, 784.101.2)

<p>Art. 7 Requisiti essenziali</p> <p>¹ Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la protezione della salute, la sicurezza delle persone e degli animali domestici, e la protezione dei beni, compresi i requisiti di sicurezza ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), ma senza i limiti di tensione; b. un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁴¹ sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM). <p>² Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro delle radiofrequenze e da contribuire a un'utilizzazione ottimale al fine di evitare interferenze.</p> <p>^{2bis} Gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati tramite una porta USB-C. L'UFCOM stabilisce le categorie di impianto e le specifiche per le prestazioni e i protocolli di comunicazione per la ricarica di tali impianti di radiocomunicazione. Emanava le prescrizioni amministrative necessarie sulla base degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea.</p> <p>³ L'UFCOM stabilisce i requisiti essenziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d'impianti ai quali essi si riferiscono, tenendo conto degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea. I requisiti essenziali supplementari sono i seguenti:⁴²</p> <ul style="list-style-type: none"> a.⁴³ gli impianti devono essere compatibili, oltre che con i dispositivi di ricarica di cui al capoverso ^{2bis}, con ulteriori accessori; a^{bis}.⁴⁴ gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili senza cavo che sono ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati con un caricatore a induzione o a risonanza magnetica; b. gli impianti devono interagire con altre apparecchiature radio via rete; c. gli impianti possono essere collegati ad interfacce del corrispondente tipo in Svizzera; d. gli impianti non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e. gli impianti devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori e degli abbonati; 	<p>Art. 7⁴⁵ Requisiti essenziali</p> <p>¹ Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la protezione della salute, la sicurezza delle persone e degli animali domestici, e la protezione dei beni, compresi i requisiti di sicurezza ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), ma senza i limiti di tensione; b. un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁴⁶ sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM). <p>² Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro delle radiofrequenze e da contribuire a un'utilizzazione ottimale al fine di evitare interferenze.</p> <p>^{2bis} Gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati tramite una porta USB-C. L'UFCOM stabilisce le categorie di impianto e le specifiche per le prestazioni e i protocolli di comunicazione per la ricarica di tali impianti di radiocomunicazione. Emanava le prescrizioni amministrative necessarie sulla base degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea.</p> <p>^{2^{er}} Gli smartphone diffusi sul mercato devono disporre di funzioni che consentono l'accesso ai servizi d'emergenza ai sensi dell'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴⁷ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) tramite testo in tempo reale (Real Time Text). L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.⁴⁸</p> <p>³ L'UFCOM stabilisce i requisiti essenziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d'impianti ai quali essi si riferiscono, tenendo conto degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea. I requisiti essenziali supplementari sono i seguenti:⁴⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> a.⁵⁰ gli impianti devono essere compatibili, oltre che con i dispositivi di ricarica di cui al capoverso ^{2bis}, con ulteriori accessori; a^{bis}.⁵¹ gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili senza cavo che sono ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati con un caricatore a induzione o a risonanza magnetica; b. gli impianti devono interagire con altre apparecchiature radio via rete; c. gli impianti possono essere collegati ad interfacce del corrispondente tipo in Svizzera;
---	---

⁴¹ RS 734.5

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

⁴⁵ Nuovo testo giusta ...

⁴⁶ RS 734.5

⁴⁷ RS 784.104

⁴⁸ Introdotto dal ...

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

<ul style="list-style-type: none">f. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;g. gli impianti devono supportare funzioni speciali che permettano l'accesso a servizi d'emergenza;h. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;i. gli impianti devono supportare alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.	<ul style="list-style-type: none">d. gli impianti non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;e. gli impianti devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori e degli abbonati;f. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;g. gli impianti devono supportare funzioni speciali che permettano l'accesso a servizi d'emergenza;h. gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;i. gli impianti devono supportare alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.
---	--

3. Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104)

<p>Art. 28⁵² Servizi d'emergenza</p> <p>¹ Diversi numeri brevi sono a disposizione dei seguenti servizi d'emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a numero d'emergenza europeo; b. polizia, chiamata d'emergenza; c. pompieri, chiamata d'emergenza; d. servizio sanitario, chiamata d'emergenza. e. assistenza telefonica per adulti; f. assistenza telefonica per bambini e giovani; g. avvelenamento, chiamata d'emergenza. <p>² I servizi d'emergenza devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.</p>	<p>Art. 28⁵³ Servizi d'emergenza</p> <p>¹ Per ciascuno dei servizi d'emergenza seguenti è disponibile un numero breve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. numero d'emergenza europeo; b. polizia, chiamata d'emergenza; c. pompieri, chiamata d'emergenza; d. servizio sanitario, chiamata d'emergenza. <p>² I numeri brevi sono attribuiti alle organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.</p> <p>³ Qualora vi sia disponibile un identificatore riconosciuto a livello internazionale (URN), l'UFCOM lo attribuisce al relativo servizio d'intesa con le organizzazioni di cui al capoverso 2.</p> <p>⁴ Pubblica una lista degli identificatori attribuiti.</p>
	<p>Art. 28a⁵⁴ Servizi di assistenza e consulenza</p> <p>¹ Sono a disposizione numeri brevi per i servizi di assistenza e consulenza seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aiuto agli adulti; b. aiuto a bambini e giovani; c. aiuto alle vittime; d. aiuto in caso di avvelenamento: <p>² I numeri brevi sono attribuiti a organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.</p> <p>³ L'articolo 28 capoversi 3 e 4 è applicabile in maniera analoga se esistono identificatori riconosciuti a livello internazionale (URN) per tali servizi.</p>
<p>Art. 31b⁵⁵ Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo</p> <p>¹ L'Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.</p> <p>² Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo.</p> <p>³ Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall'articolo 26.</p> <p>^{3bis} Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.⁵⁶</p> <p>⁴ L'UFCOM può emanare condizioni d'utilizzazione per i numeri brevi utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.</p>	<p>Art. 31b⁵⁷ Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo</p> <p>¹ L'Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.</p> <p>² Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo.</p> <p>³ Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall'articolo 26.</p> <p>^{3bis} ...⁵⁸</p> <p>⁴ L'UFCOM può emanare condizioni d'utilizzazione per i numeri brevi utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.</p>

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243).

⁵³ Nuovo testo giusta...

⁵⁴ Introdotta dal...

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

⁵⁷ Nuovo testo giusta...

⁵⁸ Abrogata dal ...

Art. 54⁵⁹ Numeri brevi

¹ I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all'esercizio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2022. Possono essere utilizzati solo conformemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione può essere revocato. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.

² I fornitori di servizi di soccorso stradale titolari del numero 140 devono cessare l'utilizzazione di questo numero entro il 31 dicembre 2025. Informano le persone che chiamano della sua imminente messa fuori servizio, ma non hanno il diritto di indicare loro un numero di sostituzione.⁶⁰

Art. 54⁶¹

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4051).

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6243).

⁶¹ Abrogata dal ...

Termini e abbreviazioni

ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggia X.400^a/ISO 10021^b;

fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione;

CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni.

DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali;

DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T X.500^a/ISO 9594^b;

DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121^a;

DSA (Directory System Agent)

- first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500^a e alla norma ISO/IEC 9594^b;
- second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione;

GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie.

codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T^a T.35.

ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI internazionali;

IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI);

IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118^a e alla norma ISO 7812-2^b;

in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione;

ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708^a;

UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che possono

Termini e abbreviazioni

ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggia X.400^a/ISO 10021^b;

fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione;

CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni.

DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali;

DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T X.500^a/ISO 9594^b;

DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121^a;

DSA (Directory System Agent)

- first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500^a e alla norma ISO/IEC 9594^b;
- second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione;

GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie.

codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T^a T.35.

ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI internazionali;

IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI);

IETF (International Engineering Task Force): Organizzazione di standardizzazione che sviluppa e promuove standard Internet.

IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118^a e alla norma ISO 7812-2^b;

in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione;

ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708^a;

UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione

⁶² Nuovo testo giusta il n. II delle O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397). Aggiornato dal n. II delle O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775), del 19 gen. 2005 (RU 2005 691) e del 4 nov. 2009 (RU 2009 5845), del 5 nov. 2014 (RU 2014 4173) e del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243).

⁶³ Nuovo testo giusta...

<p>contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.</p> <p>MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212^a;</p> <p>NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione;</p> <p>NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI;</p> <p>NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale;</p> <p>object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo;</p> <p>OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti;</p> <p>PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI;</p> <p>PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata;</p> <p>PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggia X.400^a/ISO 10021^b;</p> <p>RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name);</p> <p>rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700^a;</p> <p>SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.</p> <p>rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700^a;</p> <p>^a Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.</p> <p>^b Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.</p>	<p>internazionale delle telecomunicazioni.</p> <p>MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che possono contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.</p> <p>MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212^a;</p> <p>NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione;</p> <p>NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI;</p> <p>NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale;</p> <p>object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo;</p> <p>OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti;</p> <p>PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI;</p> <p>PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata;</p> <p>PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggia X.400^a/ISO 10021^b;</p> <p>RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name);</p> <p>RFC (Requests for Comments): serie di documenti tecnici e organizzativi relativi a Internet pubblicati dall'editor RFC.</p> <p>Rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700^a;</p> <p>SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.</p> <p>URN (Uniform Resource Name): nome di risorsa univoco per servizi di chiamata d'emergenza e altri servizi noti in base allo standard RFC 5031 dell'IETF.</p> <p>rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700^a;</p> <p>^a Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.</p> <p>^b Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.</p>
---	--